

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6767 del 04/12/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AGRISFERA SOC. COOP. ARL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA NIGRISOLI, N.46. PROGETTO DI POTENZIAMENTO E RICONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA DA BIOGAS A BIOMETANO DI POTENZA 400 SM3/H IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CORRIERA ANTICA SNC. ADOZIONE E RILASCIO AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7062 del 04/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno quattro DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **AGRISFERA SOC. COOP. ARL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA NIGRISOLI, N.46. PROGETTO DI POTENZIAMENTO E RICONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA DA BIOGAS A BIOMETANO DI POTENZA 400 SM³/H IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CORRIERA ANTICA SNC. **ADOZIONE E RILASCIO AUA.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTO il provvedimento n. 947 del 19/03/2010 rilasciato dalla Provincia di Ravenna a favore della Ditta Agrisfera Soc. Coop. arl ai sensi dell'art.12 del Dlgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (biogas ottenuto da biomasse di origine agricola) con potenzialità pari a 999 kWe (2,46 MWt), da realizzare in Comune di Ravenna, Via Corriera Antica, località Mandriole, presso l'Azienda MARCABO';

VISTA l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 947 del 19/03/2010 e successive modifiche pervenuta ad ARPAE SAC di Ravenna in data 22/05/2024 e acquisita al PG 2024/94073, integrata volontariamente in data 29/05/2024 con PG 2024/98487 e in data 07/06/2024 con PG 2024/106032, comprensiva anche dell'istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n.59/2013 e da ricomprendere nell'Autorizzazione Unica di modifica sostanziale per il progetto di riconversione dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas esistente di potenza 999 kWe in un impianto di produzione di biocarburante avanzato (biometano) destinato "ad altri usi", di potenza nominale pari a 400 Sm³/h di CH₄, sito in Comune di Ravenna, Via Corriera Antica presentato dalla **Ditta Agrisfera Soc. Coop. (C.F/P.IVA 00085770394)**;

DATO atto che l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili rientra, ai sensi della DGR 1795/2016, fra le opere e impianti di pubblica utilità per cui la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE;

VALUTATO che l'AUA richiesta ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali :

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi del Dlgs n.152/2006 e smi e del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

DATO ATTO che al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e per l'AUA da ricomprendere nell'AUA per l'impianto di riconversione e potenziamento dell'impianto di produzione energia da biogas in produzione di biometano, è stata convocata la prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per il 02/08/2024;

DATO ATTO che a seguito della prima seduta della Conferenza dei Servizi è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa e che la stessa è stata richiesta all'interno del verbale della seduta della Conferenza con PG. 2024/166214; termine di deposito prorogato con nota PG. 2024/163406;

ACQUISITA la documentazione integrativa in data 30/09/2024 (PG2024/175050);

DATO ATTO che nota PG 2024/180308 del 07/10/2024 integrata con nota PG 2024/188037 del 17/10/2024, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna convocava la seduta telematica conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona per il giorno 24/10/2024;

DATO ATTO inoltre che:

- in data 21/10/2024 (PG 2024/189656) e in data 22/10/2024 (PG 2024/190235, PG 2024/190719 e PG 2024/190764), ARPAE SAC acquisiva agli atti ulteriore documentazione integrativa volontaria;
- con nota PG 2024/198944 del 04/11/2024 trasmetteva il verbale PG 2024/198810 della seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva attestante la chiusura dei lavori della Conferenza con esito favorevole;

CONSIDERATO pertanto che dall'esame della documentazione presentata per l'adozione e il rilascio dell'AUA che sarà poi ricompresa nell'Autorizzazione Unica, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n. **20978/2024**, emerge che:

- Il progetto presentato prevede la riconversione dell'impianto a biogas esistente di potenza 999 kWe in un impianto di produzione di biocarburante avanzato (biometano) destinato "ad altri usi", di potenza nominale 400 Sm³/h di CH₄. Il biometano prodotto a seguito di una fase di upgrading del biogas derivante dalla digestione anaerobica di sottoprodotti di origine vegetale, agroindustriale e effluenti zootecnici, sarà successivamente inviato, attraverso la realizzazione di una tubazione prevalentemente interrata di diametro DN 100 (4") e di lunghezza complessiva pari a circa 3.640,00 m, alla rete di trasporto e distribuzione del gas gestita da SNAM Rete Gas S.p.A..
- Allo stato attuale l'impianto di digestione anaerobica della Società Agrisfera è composto da n. 4 platee per il ricevimento delle biomasse dotate di rete di raccolta di eventuali colaticci; n. 2 prevasche interrate, una delle quali riceve il liquame dalla limitrofa stalla e lo premiscela prima di inviarlo al digestore primario, mentre l'altra è impiegata per la gestione dei colaticci ed eluati; un

digestore primario e un digestore secondario (postfermentatore); una sala di pompaggio posta tra i digestori; un separatore a vite elicoidale a giri lenti; una platea per lo stoccaggio del digestato solido e una vasca di stoccaggio scoperta per il digestato liquido.

- Relativamente ai servizi generali l'area dell'impianto è dotata della cabina di consegna a e-distribuzione S.p.A. in media tensione, una rete idrica antincendio e di una rete fognaria composta dalla rete delle acque nere, un bacino impermeabile dove confluiscono tutte le acque di pioggia cadute sulle superfici impermeabili e una rete fognaria degli eluati di dilavamento delle trincee.

Il progetto per la riconversione e il potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica prevede la realizzazione delle seguenti opere in ampliamento all'esistente:

- la realizzazione di un ampliamento della fase di digestione anaerobica mediante la costruzione di n. 1 nuovo digestore anaerobico di diametro 32 m, altezza vasca pari a 8 m e relativa tramoggia di carico, con sistema di premiscelazione e pompa di carico a liquido;
- la ristrutturazione e l'ampliamento di una delle prevasche esistenti;
- la trasformazione della vasca di stoccaggio esistente in una vasca di stoccaggio del digestato grezzo con recupero di biogas: è previsto di allestire l'esistente vasca di stoccaggio di diametro 36 m ed altezza 6 m mediante l'installazione di n. 4 mixer e di nuova cupola gasometrica a doppia membrana. La cupola sarà collegata al circuito di aspirazione del biogas;
- nuovo sistema di separazione, composto da n. 2 separatori a giri lenti, ad elica e di una vasca di stoccaggio del digestato chiarificato di diametro pari a 36 m, altezza pari a 6 m, volume utile pari a 5.598 m³ dotata di copertura con telone in PVC fibrorinforzato;
- costruzione di un pozzettone, in cca, al cui interno saranno realizzati i volumi tecnici per la gestione del caricamento dei separatori elicoidali a giri lenti;
- nuova platea di stoccaggio del digestato separato, di dimensioni in pianta pari a 20 x 42 m, con muri alti 4,85 m;
- nuova vasca di prelievo del digestato, in calcestruzzo armato, completamente interrata, che sarà utilizzata per il prelievo con le cisterne per l'invio ad utilizzazione agronomica;
- sostituzione del cogeneratore esistente da 999 kWe alimentato a biogas con nuovo cogeneratore, alimentato a biogas, di potenza nominale 350 kWe;
- installazione di impianto fotovoltaico sopra il tetto di una delle 2 nuove trincee di potenza nominale pari a 350 kWe, collegato al POD dell'impianto a biogas in totale autoconsumo;
- impianto di upgrading del biogas in biometano e relativi annessi;
- una nuova viabilità interna;
- nuova trincea composta da n. 2 silos orizzontali di dimensioni pari a 24 m x 70 m, altezza 4,85 m;
- nuovo bacino impermeabile per la gestione delle acque di prima pioggia;
- ristrutturazione e ampliamento di una prevasca esistente;
- dismissione torcia di emergenza esistente e installazione di nuova torcia di emergenza in grado di bruciare sia il biogas che il biometano;
- realizzazione del punto di consegna del biometano prodotto alla Snam Rete Gas.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- ✓ Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- ✓ Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione e il rilascio dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE acquisita con PG. 2024/193137 del 24/10/2024 per le emissioni in atmosfera, per le emissioni odorigene e per la gestione del digestato prodotto;
- Parere favorevole di conformità urbanistica del Comune di Ravenna (PG.2024/193751);
- Parere per l'impatto acustico acquisito in sede di Conferenza dei Servizi del 02.08.2024 (verbale PG 2024/146214);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione e al rilascio dell'AUA a favore della Ditta Agrisfera Soc. Coop. nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione biometano, che verrà ricompresa quale endoprocedimento nel provvedimento di modifica sostanziale, ai sensi del Dlgs 387/2003, dell'Autorizzazione Unica n. 947 del 19/03/2010 e successive modifiche;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina 2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** a favore della **Ditta Agrisfera Soc. Coop. (C.F./P.IVA 00085770394)** avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Nigrisoli, n.46 per il potenziamento dell'impianto di produzione energia da biogas e riconversione in produzione di biometano di potenza 400 Sm³/H, sito in Comune di Ravenna, Via Corriera Antica e da immettere in rete SNAM, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:**

- **Allegato A) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;**
- **Allegato B) – comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. **DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:**

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

3.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

4. **Rispetto alla matrice “Scarichi idrici”** si evidenzia che la rete fognaria attuale sarà interessata dalle seguenti modifiche per renderla funzionale al nuovo assetto:

- **adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche** di dilavamento a seguito dell'aumento della superficie impermeabilizzata da circa 7.575 mq a 16.616, dovuta alla costruzione della nuove opere quali digestore anaerobico, vasca di stoccaggio del digestato chiarificato, platea di stoccaggio del digestato separato, trincee insalati e pavimentazione di transito;
- **realizzazione di un nuovo bacino di invarianza idraulica** che avrà una collocazione diversa dall'attuale, dedicato alla nuova sezione dell'impianto di digestione anaerobica, con capacità di invaso pari a 3.360 mc;
- **ampliamento della rete raccolta eluati** per via della costruzione delle due nuove trincee di deposito delle biomasse.

La rete di raccolta delle acque reflue domestiche non subirà modifiche: le acque provenienti dal servizio igienico sono preventivamente trattate all'interno di degrassatore e fossa Imhoff, dopodiché convogliate all'interno di una vasca a tenuta e smaltite come rifiuto attraverso ditte esterne autorizzate.

5. La Ditta è tenuta a presentare, **entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'AUA, un aggiornamento del Piano di gestione delle aree scoperte** redatto come unico documento e che includa, oltre la pulizia della viabilità interna e delle trincee, la manutenzione e pulizia delle varie reti fognarie afferenti al bacino di laminazione ed al bacino stesso. Si sottolinea che il presente “Piano” viene richiesto non ai sensi della DGR 286/05 ma in quanto, seppur non siano presenti scarichi di “acque” nel reticolo idrografico superficiale, è necessario che le acque in ingresso al bacino di laminazione **non contengano una quantità**

significativa di sostanza organica che può originare fermentazione ed odori, soprattutto nella stagione primaverile/estiva. Dal suddetto "Piano" dovrà essere stralciata la check list dei reflui domestici in quanto non pertinente con lo scopo del documento.

Rispetto all'impatto acustico:

- a impianto in esercizio occorrerà aggiornare il documento di impatto acustico con rilievi reali a conferma delle stime previsionali;
 - qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
 7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio dell'AU alla Ditta** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 8. DI **DARE ATTO** che la presente Determina Dirigenziale viene ricompresa nella modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, parte integrante e sostanziale della stessa AU, assumendo efficacia dalla data di rilascio della suddetta Determinazione dirigenziale.
 9. DI **DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 10. DI **DARE ATTO** che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Società Agrisfera è attualmente autorizzata con provvedimento n.947/2010 e smi rilasciato dalla Provincia di Ravenna ai sensi dell'art.12 del Dlgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (biogas ottenuto da biomasse di origine agricola) con potenzialità pari a 999 kWe (2,46 MWt);
- Con la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica sopra richiamata la Società Agrisfera richiede la modifica sostanziale a seguito della riconversione e potenziamento dell'impianto di produzione energia da biogas in produzione di biometano;
- All'interno dell'AU è stata presentata l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi del Dlgs n.152/2006 e smi e del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2);
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).
- Il progetto presentato prevede la riconversione e potenziamento dell'impianto di produzione energia da biogas esistente di potenza 999 kWe in un impianto di produzione di biocarburante avanzato (biometano) destinato "ad altri usi", di potenza nominale 400 Sm³/h di CH₄. Il biometano prodotto a seguito di una fase di upgrading del biogas derivante dalla digestione anaerobica di sottoprodotti di origine vegetale, agroindustriale e effluenti zootecnici, sarà successivamente inviato, attraverso la realizzazione di una tubazione prevalentemente interrata di diametro DN 100 (4") e di lunghezza complessiva pari a circa 3.640,00 m, alla rete di trasporto e distribuzione del gas gestita da SNAM Rete Gas S.p.A..
- Allo stato attuale l'impianto di digestione anaerobica della Società Agrisfera è composto da n. 4 platee per il ricevimento delle biomasse dotate di rete di raccolta di eventuali colaticci; n. 2 prevasche interrate, una delle quali riceve il liquame dalla limitrofa stalla e lo premiscela prima di inviarlo al digestore primario, mentre l'altra è impiegata per la gestione dei colaticci ed eluati; un digestore primario e un digestore secondario (postfermentatore); una sala di pompaggio posta tra i digestori; un separatore a vite elicoidale a giri lenti; una platea per lo stoccaggio del digestato solido e una vasca di stoccaggio scoperta per il digestato liquido.
- Relativamente ai servizi generali l'area dell'impianto è dotata della cabina di consegna a e-distribuzione SPA in media tensione, una rete idrica antincendio e di una rete fognaria composta dalla rete delle acque nere, un bacino impermeabile dove confluiscono tutte le acque di pioggia cadute sulle superfici impermeabili e una rete fognaria degli eluati di dilavamento delle trincee.

Il progetto per la riconversione e il potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica prevede la realizzazione delle seguenti opere in ampliamento all'esistente:

- realizzazione **1 nuovo digestore primario** di tipo semi dry, di diametro 32 m, h 8 m dotato di un sistema di miscelazione costituito da n. 3 agitatori tipo paddle giganti a asse di rotazione orizzontale. Il digestore sarà dotato di gasometro in copertura del tipo a doppia membrana. In questo modo i digestori da due diventeranno tre;
- nuova **tramoggia di carico**, di capacità utile 100 mc per l'alimentazione della biomassa solida. Il materiale solido, per mezzo della pompa tipo quickmix, verrà miscelato con digestato liquido di ricircolo e quindi inviato al fermentatore. Rimane invariata e funzionante la tramoggia di carico preesistente, che alimenta il digestore primario preesistente;
- le 4 trincee di deposito delle biomasse dell'attuale impianto saranno affiancate da **2 trincee di nuova realizzazione** di dimensioni pari a 24 m x 70 m, altezza utile 4 m;
- realizzazione di una struttura di **copertura** in struttura metallica su una delle trincee nuove da dedicare al deposito degli effluenti palabili (pollina e letame bovino);
- sarà installato sulla copertura della trincea un **impianto fotovoltaico** di potenza nominale pari a 350 kW_{el}, collegato al POD dell'impianto biogas. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico sarà pertanto totalmente autoconsumata dall'impianto biometano;
- sostituzione **di una delle due prevasche** esistenti con una prevasca in calcestruzzo armato, dotata di soletta di copertura, per la alimentazione di biomasse liquide e pompabili;
- trasformazione **della vasca di stoccaggio digestato** esistente in vasca di stoccaggio del digestato grezzo con recupero di biogas, di capacità pari a contenere almeno 30 gg di produzione;

- nuova **sezione di separazione del digestato**: costruzione di un pozzettone in cca al cui interno saranno realizzati i volumi tecnici per la gestione del caricamento dei due separatori elicoidali lenti;
- costruzione di n. **1 nuova vasca di stoccaggio del digestato chiarificato** di diametro pari a 36 m, altezza pari a 6 m, volume utile pari a 5.598 mc, con copertura a telo;
- nuova **platea di stoccaggio del digestato separato** di dimensioni pari a 20x42 m e muri alti 4,85 m;
- nuova **viabilità interna**;
- installazione di un **nuovo impianto di upgrading** del biogas per la produzione di biometano;
- realizzazione del **punto di consegna del biometano** prodotto alla Snam Rete Gas;
- modifica **della ricetta di alimentazione**

Emissioni in atmosfera

Si prevede di **sostituire l'esistente cogeneratore** a biogas di potenza 999 kWel con un cogeneratore alimentato a biogas di potenza elettrica 350 kWel, riutilizzando lo stesso container esistente. Il target della produzione di biometano è previsto in 400 sm³/h.

L'attuale cogeneratore a biogas, viene sostituito con un motore piu' piccolo per assicurare i 350 kWe necessari ad alimentare energeticamente l'impianto.

Sarà installato un **nuovo impianto di upgrading** (impianto che depura il biogas a biometano rendendolo compatibile con le specifiche per il consumo o la immissione nella rete nazionale).

Si prevede la sostituzione dell'attuale torcia presente in impianto con una **nuova torcia** di combustione del biogas ad alta temperatura in caso di emergenza.

Limiti:

Per i limiti di emissione indicati nell'allegato 1 della parte V, parte III, paragrafo 1.4: "Motori fissi costituenti Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%" relativi agli ossidi azoto ed al monossido di carbonio possono essere reconsiderati e valutati con valori piu' restrittivi secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Pair 2030 della Regione Emilia Romagna all'art. 25 comma 2, determinati secondo i criteri previsti al § 11.4.3.4 della Relazione Generale di Piano.

In assenza di una legge o provvedimento generale ai sensi dell'art. 271 c. 3 o di un provvedimento di attuazione sulla qualità dell'aria ai sensi dell'art. 271 c. 4 il valore indicato con l'asterisco rimane un valore guida e non valore limite.

PUNTO DI EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE -

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	450	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

NOx	190	mg/Nmc
SOx	60	mg/Nmc
COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano) (*)	40	mg/Nmc
CO	300	mg/Nmc
Composti del Cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nmc

(*) Escluso il metano

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

PUNTO DI EMISSIONE E2 – IMPIANTO UPGRADING -

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	24	h/g
Temperatura	50	°C

PUNTO DI EMISSIONE E3 – TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	discontinua	h/g
Temperatura	900	°C

Prescrizioni.

- 1. Per l'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione E1, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .**
- In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
 8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
 9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
 11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*);

	ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

12. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a

sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontrino la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere effettuata una caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emissive mediante campagne di misura **per almeno due anni dall'entrata in funzione dell'impianto**, con campagne condotte per almeno due volte all'anno in diverse stagioni, seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725:2022;
- A conclusione dei due anni di monitoraggio, si raccomanda di prescrivere l'attualizzazione delle simulazioni dell'impatto odorigeno con i flussi emissivi misurati ed il confronto dei valori di accettabilità del DD MASE sui punti recettore già individuati nella studio modellistico "Analisi dell'impatto odorigeno - Relazione Tecnica di Livello 2 REV 01 del 25/09/2024".

16. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto **il 30/06/2026**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
17. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicati con E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **i periodi di utilizzo della torcia (E3).**

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e gestione digestato

(ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

STATO FINALE dopo la conversione e il potenziamento dell'impianto di produzione energia da biogas a produzione biometano.

La modifica della ricetta di alimentazione è volta a garantire una produzione di biometano pari a **380-400 Smc/h** e prevede, rispetto a quanto attualmente autorizzato da DET-AMB-2022-1978 del 20/04/2022, un incremento della quantità di biomasse in ingresso da 27.000 a 57.000 tonnellate/anno e delle variazioni nella sua composizione:

- vengono aggiunte altre tipologie di effluenti quali pollina, liquame avicolo e letame suino oltre al liquame e letame bovino già previsti in autorizzazione;
- i sottoprodotti agroindustriali si limiteranno alle polpe surpressate e agli sfarinati di cereali.

Il digestato grezzo sarà stoccato per un periodo non inferiore a 30 gg in una vasca di stoccaggio dotata di cupola gasometrica che verrà ricavata dalla vasca di stoccaggio del digestato liquido esistente.

In uscita da questa prima vasca il digestato può prendere due vie:

- a) **invio alla sezione di separazione:** il digestato viene convogliato ai due separatori (nuovo ed esistente).
- b) **Invio alla vasca di stoccaggio finale.**

Trattamento di separazione: considerando una ripartizione del 70% nella frazione liquida e del 30% nella frazione solida si avranno circa 30.861,10 ton di digestato chiarificato e 13.226,19 ton di digestato solido.

Il **digestato liquido** potrà essere inviato alla vasca di stoccaggio oppure ricircolato in testa all'impianto. La nuova vasca di stoccaggio del digestato chiarificato sarà di diametro pari a 36 m, altezza 6 m e provvista di tenda antiodore.

Si ricorda che sono presenti, in altro sito, n. 2 ulteriori vasche di stoccaggio del digestato chiarificato, entrambe di diametro 36 m ed altezza 6 m, ubicate in aziende di proprietà di Agrisfera, in prossimità dei lotti sui quali si andrà a fare l'utilizzazione agronomica del digestato: Conventello e San Romualdo. **Complessivamente viene quindi garantito un tempo di stoccaggio superiore a 180 gg.**

Il **digestato separato solido** potrà essere utilizzato nell'impianto di digestione aerobica, come substrato, oppure potrà essere avviato a utilizzazione agronomica.

Il nuovo stoccaggio previsto sarà adiacente alla nuova vasca di stoccaggio di digestato liquido di dimensioni utili pari a 42 m. x 20 m. x 3,5 m che, insieme alla platea esistente, ubicata in via Chiavica Fenaria, di dimensioni utili pari a 50 m x 17 m x 3,5 m, garantisce un tempo di stoccaggio superiore a 90 gg.

Da quanto presentato, risulta che la Ditta ha in disponibilità di spandimento i terreni necessari alla distribuzione dell'azoto prodotto nel nuovo assetto che sarà pari a 332.251,71 kg.

Prescrizioni:

1. Gli effluenti palabili (letame bovino e pollina) saranno depositati nella trincea coperta dedicata per un massimo di 72 h prima di procedere al caricamento, **il quantitativo massimo istantaneo previsto è di 500 ton;**
2. **Si** chiede di provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della **relazione di collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione;**
3. **Io** lo stoccaggio di digestato solido di nuova realizzazione e la platea esistente dovranno essere necessariamente coperti **nel rispetto della DGR 1495/2011;**
4. **l'azienda** è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni.
5. A completamento degli interventi dovrà essere presentata la comunicazione aggiornata di utilizzo agronomico del digestato;
6. L'utilizzo **agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale** 19 Marzo 2024, n.2, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.